

***DISCIPLINARE PROVINCIALE GRUPPI FOLK APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 87 DEL 17/07/2008***

INDICE SISTEMATICO

Art.1	_____	3
Art.2	_____	3
Art.3	_____	3
Art.4	_____	3
Art.5	_____	3
Art.6	_____	3
Art.7	_____	3
Art.8	_____	4
Art.9	_____	4
Art.10	_____	4
Art.11	_____	4
Art.12	_____	4

Assessorato alla Cultura

Disciplinare provinciale gruppi folk approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 87 del 17/07/2008

TIPO DOCUMENTO: <i>Relazione</i>	VER.: <i>n. 1 del 04.10.2011</i>	APPROVATO CON: <i>Del. G.P. n. 87 del 17/07/2008</i>
AREA: <i>Cultura</i>		DIRIGENTE: <i>Dr.ssa Maria Collu</i>
SETTORE: <i>Settore Cultura</i>		RESPONSABILE -
SERVIZIO: <i>Servizio Cultura</i>		SEDE: <i>Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>070 9356357</i>	FAX.: <i>070 9370383</i>	REDATTO DA: <i>Tiziana Scano</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>cultura@provincia.mediocampidano.it</i>

Art.1

Ciascun gruppo partecipante dovrà aprire la sfilata con lo stendardo o pannello in armonia con la tradizione riportante il nome del gruppo o associazione e il nome della città che rappresenta.

Art.2

Ciascun gruppo deve essere formato da un numero minimo di 16 partecipanti.

Art.3

Ciascun gruppo deve indossare i costumi assolutamente aderenti alla tradizione e completi di copricapo tradizionale. Per le donne è obbligatorio il fazzoletto completo di turbante ovvero fascia ovvero scialle.

Art.4

E' richiesto di indossare calzature adeguate all'abito: per gli uomini forme classiche color nero o testa di moro con suola non in gomma; per le donne, ove non esistano modelli tradizionali, scarpa con mezzo tacco, possibilmente nera o testa di moro, oppure con tacco basso.

Art.5

E' assolutamente vietato indossare scarpe da tennis, ovvero scarpe tipo zeppa o similari.

Art.6

Le acconciature e il trucco per le ragazze dovranno essere sobri ed in linea con il costume indossato. Non sono consentiti trucchi o acconciature vistosi. Le donne dovranno tenere la fronte scoperta, senza frange e ciuffi.

Art.7

E' assolutamente vietato durante le sfilate utilizzare telefonini, masticare gomme americane ed esibire piercing o tatuaggi.

Art.8

E' richiesto di adornare i costumi tradizionali con i gioielli d'uso, nelle forme e nel numero, evitando invece bigiotteria o altre decorazioni di cattivo gusto.

Art.9

E' fatto divieto di indossare orologi da polso e occhiali da sole e di fumare durante le sfilate, di portare bevande in contenitori di plastica, vetro o lattina. (Sarà cura degli accompagnatori fornire acqua e quanto necessario durante il tragitto).

Art.10

Durante le processioni religiose è fatta richiesta di eseguire un repertorio musicale sacro ed è vietato eseguire musiche e canti della tradizione legata alle feste popolari non sacre.

Art.11

E' fatto divieto di intraprendere qualsiasi comportamento che interrompa o rallenti la sfilata o la processione.

Art.12

E' gradita la partecipazione dei bambini.

Sanluri, 19.06.2008